

## **BGer 1E.7/2006 vom 18. Oktober 2006**

Bundesgericht, 2006-10-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1E.7\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1E.7_2006)

FR: TF 1E.7/2006 du 18 octobre 2006

IT: TF 1E.7/2006 del 18 ottobre 2006

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La decisione impugnata, relativa all'approvazione dei piani per un progetto esecutivo di una strada nazionale, è di principio impugnabile con un ricorso di diritto amministrativo (art. 99 cpv. 2 lett. d OG).

#### **E. 1.2**

Nella misura in cui risolve definitivamente la questione dello spostamento del tracciato autostradale sulla sponda opposta del fiume Moesa, il giudizio impugnato costituisce una decisione parziale di merito, e quindi di natura finale, contro la quale è di conseguenza dato il rimedio esperito ( DTF 121 II 116 consid. 1b/cc).

#### **E. 1.3**

Quale proprietario di fondi interessati dal tracciato stradale, il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse al suo annullamento: esso è pertanto legittimato a ricorrere ai sensi dell' art. 103 lett. a OG (cfr. DTF 124 II 293 consid. 3b e rinvii). Il gravame, tempestivo, è quindi di principio ammissibile.

#### **E. 1.4**

Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento ( art. 104 lett. a OG ). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come nel caso, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ; DTF 125 II 369 consid. 2d). Nell'ambito di questo rimedio possono essere invocate anche le censure relative alla violazione di diritti costituzionali, che pure rientrano nella nozione di diritto federale ai sensi dell' art. 104 lett. a OG ( DTF 130 I 312 consid. 1.2, 129 II 183 consid. 3.4 e rinvii).

#### **E. 2.1**

Dichiarando di condividere le richieste del Comune politico di Grono in merito alla definizione del tracciato della circonvallazione di Roveredo, pur non formulandole per proprio conto, il ricorrente fa valere una disparità di trattamento fondata sulla lingua, sostenendo che la decisione di approvazione dei piani avrebbe dovuto essere redatta interamente in italiano. Rileva che la traduzione è soltanto parziale e che, in caso di divergenze, sarebbe comunque considerata prevalente la versione originale tedesca. Sostiene che i suoi organi comprendono con difficoltà il tedesco e che si sarebbe giustificato di approvare i piani nella lingua (italiana) utilizzata dalla quasi totalità degli oppositori destinatari della decisione.

## **E. 2.2**

Gli art. 8 cpv. 2, 18 e 70 Cost. , richiamati dal ricorrente, non disciplinano esplicitamente la questione della lingua del procedimento. L' art. 70 Cost. , unitamente all' art. 4 Cost. , si riallaccia alla libertà di lingua, sancita dall' art. 18 Cost. , che garantisce la possibilità di utilizzare la lingua materna o un'altra lingua di propria scelta, ma la cui titolarità da parte di una persona giuridica, quale è in concreto il ricorrente, non è manifesta ( DTF 130 II 249 consid. 4.1 inedito). In applicazione dell' art. 37 PA , secondo cui le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le domande, il DATEC e la Commissione di ricorso hanno ritenuto determinante la lingua (tedesca) in cui è stata presentata dal Cantone dei Grigioni la domanda di approvazione dei piani ed hanno quindi ritenuto giustificata la notificazione in lingua tedesca (con una traduzione parziale in italiano) della relativa decisione. Il progetto interessa tuttavia una regione italoфона del Cantone. I piani e la documentazione del progetto risultano inoltre essere redatti prevalentemente in italiano e la loro esposizione in quattro Comuni del distretto della Moesa è stata pubblicata in italiano sul foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni (n. 46 del 15 novembre 2001, pag. 3779 seg.). Pure la quasi totalità delle oltre sessanta opposizioni è stata stesa in italiano, sicché, considerato altresì che l'italiano è una delle lingue ufficiali del Cantone dei Grigioni ( art. 3 cpv. 1 Cost./GR , in vigore dal 1° gennaio 2004; cfr. inoltre l'art. 46 della Costituzione previgente), non si giustificava di dare un peso decisivo alla lettera di alcune righe in tedesco con cui il Cantone dei Grigioni aveva chiesto l'approvazione dei piani, ma si imponeva di tenere principalmente conto della lingua degli oppositori (cfr. DTF 108 V 208 ) e del fatto che il progetto interessa una regione italoфона del Cantone, notificando quindi alle parti una decisione di principio completamente in italiano (cfr. DTF 130 II 249 consid. 4.2 inedito). Contrariamente all'opinione del ricorrente, questa circostanza non comporta tuttavia l'obbligo per il DATEC di emanare una nuova decisione in italiano siccome ha comunque fornito una traduzione in questa lingua del giudizio sull'opposizione del patriziato. Certo, alcuni allegati non sono stati tradotti e l'italiano utilizzato, come quello della decisione impugnata, è talvolta incerto. Tuttavia, il ricorrente aveva presentato un'opposizione sommaria contro il tracciato, criticando genericamente le ripercussioni ambientali sul territorio comunale e il pregiudizio per lo sviluppo del paese. Esprimendosi sull'aspetto determinante dell'opposizione e rilevando che il tracciato stabilito nel piano generale non poteva di principio essere rimesso in discussione nella procedura di approvazione dei piani del progetto esecutivo, la traduzione parziale in italiano ha comunque consentito al ricorrente di afferrare la portata della decisione riguardo alle sue censure. La questione dello spostamento del tracciato è peraltro stata sostanzialmente ripresentata dal ricorrente dinanzi alla Commissione di ricorso, per cui non risulta ch'esso abbia subito un pregiudizio procedurale a causa della contestata parziale stesura in tedesco della decisione del DATEC.

## **E. 3**

Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito perché la Commissione di ricorso, ritenendo che il DATEC avesse implicitamente respinto l'opposizione anche riguardo ai provvedimenti espropriativi, non ha rinviato gli atti per un esplicito giudizio al proposito. Nella decisione parziale impugnata, la Commissione di ricorso non ha tuttavia ancora statuito sugli aspetti espropriativi, rinviando la questione a un giudizio successivo. Poiché tale istanza beneficia di un libero potere d'esame ( art. 49 PA ), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte del DATEC potrà essere sanata nell'ambito di

tale procedura (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; sentenza 1A.254/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3, pubblicata in: JdT 2005 I 447; André Moser, *Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen*, Basilea 1998, pag. 59 seg. e 114 seg.).

### **E. 6.1**

Il ricorrente critica infine il fatto che la precedente istanza gli abbia accolto, in solido con altri opposenti, le spese processuali in applicazione dell' art. 63 PA .

### **E. 6.2**

La procedura di opposizione e di approvazione dei piani delle strade nazionali assume pure la funzione del procedimento di opposizione del diritto espropriativo ( art. 27d LSN ; DTF 124 II 460 consid. 1a pag. 464 e rinvii). Nell'ambito di una simile procedura, il giudizio su spese e ripetibili nei confronti delle parti colpite da un'espropriazione si fonda quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sulle disposizioni speciali della LEspr. Riguardo ai ricorrenti che fanno valere solo interessi di fatto e che non possono presentare obiezioni di carattere espropriativo sono invece di massima applicabili le regole generali sulle spese (cfr. DTF 111 Ib 32 consid. 2 e 3; sentenza 1E.5/2005 del 9 agosto 2005, consid. 7 e rinvii). L' art. 114 cpv. 1 LEspr prevede che di principio le spese cagionate dall'esercizio del diritto di espropriazione siano a carico dell'espropriante. Ci si può scostare da questa regola, ponendo tutte o parte delle spese a carico dell'espropriato quando fa valere richieste manifestamente abusive o pretese palesemente esagerate (cfr. art. 114 cpv. 2 LEspr ). Secondo l' art. 115 cpv. 1 LEspr , l'espropriante è inoltre tenuto a pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie cagionate dalla procedura di opposizione. Qualora le conclusioni dell'espropriato fossero respinte totalmente o preponderatamente, si può rinunciare in tutto o in parte alla loro assegnazione (cfr. art. 115 cpv. 2 LEspr ).

Con la decisione parziale impugnata la Commissione di ricorso non si è pronunciata sulle questioni espropriative. Tuttavia, se avesse statuito in un unico giudizio su tutti gli aspetti (compresi quindi quelli espropriativi), ciò che si sarebbe invero giustificato, di massima non avrebbe potuto prelevare spese processuali a carico del ricorrente, a meno che le sue pretese fossero manifestamente abusive. La Commissione di ricorso ha infatti accertato che il Comune patriziale di Grono è proprietario di fondi oggetto di misure espropriative, contro le quali era pure diretta la sua opposizione. Il rinvio ad una fase successiva del giudizio sulle questioni espropriative giustificava quindi di non statuire subito su eventuali spese processuali a carico del ricorrente, affinché la questione non fosse pregiudicata per il seguito della procedura. L'accollamento di spese processuali nella fase in esame è quindi lesiva del diritto federale.

### **E. 7**

Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla questione dell'accollamento di spese processuali al ricorrente. Vista la natura della presente procedura, non si preleva una tassa di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili di questa sede al ricorrente, in considerazione della sua prevalente soccombenza.